



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI



Provincia di Arezzo

Regolamento

**per la coltivazione e ripristino cave di inerti
nel Comune di Terranuova Bracciolini,
ai sensi della Legge Regionale n.78/98 e s.m.i.**

(Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la coltivazione e ripristino cave di inerti nel
Comune di Terranuova, ai sensi della L.R. n. 36/80- Approvato con Del.C.C. n. 9 del 29/01/94)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N.32 DEL 29 GIUGNO 2006**

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito delle funzioni previste per i Comuni dalla L.R.T n. 78 del 3/11/1998 “Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo residui recuperabili”, disciplina l'attività estrattiva sul territorio comunale con l'obiettivo di conseguire il totale recupero ambientale e paesaggistico delle zone oggetto di coltivazione, al fine di ricondurre i terreni alle destinazioni d'uso originarie .

Quanto previsto dalla presente normativa vale nei suoi principi generali anche per le cave di prestito, rimandando per la specificità delle direttive all'art. 29 della L.R.T 78/98.

Art. 2 - Autorizzazione

Per procedere alla coltivazione di materiali di cava nelle aree individuate dagli atti di governo del territorio suscettibili di escavazione di inerti, così come individuate nei relativi atti di pianificazione settoriale, è necessario avere disponibilità dei terreni e richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva all'Amministrazione Comunale attraverso domanda corredata da progetto di coltivazione. E' inoltre necessario procedere a tutte le richieste di pareri, autorizzazioni, assensi comunque denominati, compresa la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L.R.T. 79/98, come prescritto dall'art. 12 della L.R.T. 78/98 e s.m.i. , secondo le modalità ed i contenuti definiti nelle istruzioni tecniche (Del.G.R.T. n. 138 del 11/02/2002).

Art. 3 – Perizia di stima – Garanzia fidejussoria

L'autorizzazione all'escavazione è rilasciata dal Comune previo svolgimento della Conferenza dei Servizi (ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.) per acquisire **pareri, autorizzazioni, assensi comunque denominati**, che amministrazioni enti ed organismi sono tenuti ad adottare in connessione all'atto di autorizzazione.

-Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di una **garanzia fidejussoria** a favore del Comune, commisurata all'ammontare di una **perizia di stima** da allegare agli elaborati della richiesta di autorizzazione che consideri le opere da realizzare per la risistemazione, le opere di urbanizzazione primaria necessarie, quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi , per la messa in sicurezza e il

reinserimento dell'area, nonché le ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività di escavazione.

La perizia dovrà puntualmente elencare tutte le voci relative alla risistemazione (materiali, mano d'opera, mezzi) compreso lo smantellamento di cantiere, recinzione, baracche, servizi, strade di servizio, opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per il ripristino delle strade (comunali e/o vicinali) e corrispondenti banchine stradali sulle quali avviene la circolazione dei mezzi necessari all'escavazione autorizzata.

Alla perizia di stima andrà inoltre aggiunta una voce relativa alla prima rata di acconto del contributo da versare all'Amministrazione Comunale, incrementata del 50% ai sensi dell'art. 31 comma 1 della L.R. 78/98, relativamente al materiale ipotizzato come escavabile nella prima parte dell'anno (vd. Successivo art. 7). Nel caso in cui, entro il mese di giugno, non fosse effettuato il pagamento della prima rata di acconto, il mancato pagamento della rata entro i termini regolamentati all'art. 31 comma 1, lett. C) della L.R.T. 78/98 sarà motivo di sospensione dell'autorizzazione e dell'attivazione della garanzia fidejussoria per il recupero della cifra non versata all'Amministrazione Comunale.

La fideiussione verrà utilizzata dal Comune per l'esecuzione delle opere di risistemazione ambientale; nell'ipotesi di accertamento di ulteriori danni eccedenti l'ammontare della fideiussione, gli stessi saranno posti a carico del titolare dell'autorizzazione.

La fideiussione dovrà restare valida fino al completamento dei lavori previsti nel progetto e sarà svincolata totalmente dietro presentazione da parte del Comune di apposita dichiarazione liberatoria e comunque non prima di un anno dal ripristino totale dell'area.

L'atto di fideiussione dovrà contenere la seguente dicitura:

“La presente fideiussione resterà valida fino al completamento dei lavori previsti nel progetto e sarà svincolata totalmente dietro la presentazione da parte di codesto comune di apposita dichiarazione”

-Nel caso in cui la viabilità interessata dal passaggio dei mezzi risulti a gestione di ente o enti diversi dall'Amministrazione Comunale, questi verranno convocati in Conferenza dei Servizi dove potranno esprimere il loro parere accompagnato, qualora venga ritenuto opportuno, da condizioni tese al mantenimento della sicurezza e della buona manutenzione della viabilità. A questo fine potrà essere stipulata, prima del rilascio dell'autorizzazione all'escavazione ed a seguito del parere rilasciato dall'ente interessato, una garanzia fidejussoria a favore dell'ente stesso per un importo pari alla stima delle opere necessarie al mantenimento e/o messa in sicurezza della viabilità in questione.

-Fermo restando quanto stabilito dall'art. 15, comma 3, lett. A) della L.R. 78/98 e quanto previsto dal successivo art. 7 del presente regolamento, qualora in connessione al rilascio di autorizzazione all'escavazione si preveda, a scomputo totale o parziale degli oneri di cui alla L.R. n. 98 /98, la realizzazione di interventi infrastrutturali e opere comunque finalizzate alla tutela ambientale e/o mitigazione degli impatti ambientali, dovrà essere stipulata una *convenzione* tra l'Amministrazione Comunale ed il richiedente l'autorizzazione, nella quale vengano stabiliti condizioni, modalità e tempi di attuazione delle opere previste.

A tal fine lo schema di convenzione dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale prima del rilascio dell'autorizzazione di cui agli art. 13-14 della L.R. 78/98

La convenzione dovrà regolamentare la cessione delle opere realizzate ai fini di interesse pubblico generale.

Art. 4 – Durata dell'autorizzazione e obblighi informativi

I piani di coltivazione potranno essere autorizzati in relazione alla dimensione dell'area, alla volumetria del giacimento ed alle condizioni geologiche ed ambientali, per periodi non superiori ai 20 anni.

Qualunque siano i termini dell'autorizzazione, è fatto obbligo nei confronti del titolare dell'autorizzazione :

1) di presentare nella fase iniziale di scopercatura del banco una dichiarazione, sottoscritta anche dal Direttore dei lavori, di corrispondenza o meno fra lo spessore estrattivo ipotizzato negli elaborati progettuali e quello reale, il tutto accompagnato da foto dimostrative dove venga posta come riferimento un' asta metrica.

2) di presentare **ogni sei mesi** (entro i mesi di giugno e di dicembre in corrispondenza delle date di riferimento di cui al successivo art. 7) una relazione firmata insieme al Direttore dei lavori, con la quale vengono messe in evidenza:

* lo spessore del banco, secondo il metodo di misurazione previsto all'art. 22 del presente regolamento

* la quantità di materiale scavato fino a quel momento ed il luogo/i di destinazione di questo,

* la corrispondenza tra le caratteristiche geologico – tecniche dei materiali presenti in loco e quelle ipotizzate in fase di progetto per le verifiche di stabilità dei fronti di scavo,

Nel caso in cui venissero riscontrate problematiche insorte nel corso della coltivazione relativamente alle caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dall'attività, dovranno essere attuati i contenuti dell'art. 23 del presente regolamento,

3) di presentare al comune, con **frequenza biennale**, la documentazione relativa all'effettivo stato dei lavori di escavazione firmata da progettista abilitato all'esercizio della professione o dal D.L., corredata da:

* un'adeguata documentazione fotografica,

* un rilievo planoaltimetrico, scala 1:2.000,

* 3 sezioni longitudinali e 3 trasversali,

* stato sovrapposto, scala 1:2.000, fra lo stato dei lavori ed il progetto autorizzato,

* indicazione delle aree già risistemate così da consentire un adeguato controllo dei lavori nel distretto estrattivo.

Gli elaborati dovranno su avere come riferimento rilievi topografici e aerofotogrammetrici, le sezioni di scavo dovranno riferirsi alla quota 0.00.

Sulla base del rilievo dovranno essere calcolati analiticamente i metri cubi scavati a quella determinata fase, sommando i dati degli anni precedenti per ottenere i totali parziali.

4) consegnare al Comune entro il mese di febbraio di ogni anno , debitamente compilata, copia della scheda predisposta dagli uffici regionali per la rilevazione dei dati sull'attività estrattiva autorizzata, riferiti all'anno precedente oltre che in previsione dell'anno in corso.

Art. 5 – allegati alla domanda

Alla domanda di esercizio dell'attività estrattiva è allegato un progetto di coltivazione redatto da uno o più professionisti abilitati nel rispetto delle competenze professionali stabilite a norma della legislazione vigente .

Art. 6 - Contributo da versare all'Amministrazione Comunale

Il titolare dell'autorizzazione deve versare all'Amministrazione Comunale, un contributo in relazione alla quantità e qualità dei materiali estratti, in riferimento agli importi unitari stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale.

Il progetto di escavazione deve contenere la previsione di durata dell'intervento complessivo in rapporto alle valutazioni dei quantitativi di materiale da estrarre, così come dovranno essere individuati i volumi da scavare ogni singolo anno.

I pagamenti seguiranno quindi le seguenti modalità:

- entro il 30 Giugno di ogni anno deve essere versato un acconto rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre nell'anno, come risultante da progetto autorizzato,

- entro il 31 Dicembre dello stesso anno deve essere versato il conguaglio, come risultante dagli elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese.

Il mancato pagamento nei termini previsti comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31, comma 1 della L.R. 78/98.

I pagamenti potranno essere effettuati presso la Tesoreria Comunale o attraverso versamento su conto corrente postale n. 14142525 intestato al Comune di Terranuova Bracciolini – Servizio tesoreria specificando la causale del versamento. (Causale : Versamento contributi di cui all'art. 15 comma 3 della L.R. 78/98)

Art. 7 -Contributo da versare all'Amministrazione Comunale per le procedure di V.I.A. (L.R. 79/98 e s.m.i.)

Nelle cave soggette alla procedura di V.I.A., per addivenire alla Pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi di quanto previsto all'art. 10 della L.R. 79/98 e s.m.i., il richiedente dovrà effettuare entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L.R. 79/98, a favore dell'Amministrazione Comunale, il versamento del 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, intendendosi per tali il materiale estratto e depositato nell'area di cava. Il valore di tale materiale dovrà fare riferimento al costo di mercato, inteso come il costo commerciale del materiale lavato.

I pagamenti potranno essere effettuati presso la Tesoreria Comunale o attraverso versamento su conto corrente postale n. 14142525 intestato al Comune di Terranuova Bracciolini – Servizio tesoreria specificando la causale del versamento. (Causale : Versamento contributi di cui all'art. 14 comma 5 della L.R. 79/98)

Art. 8 – Progetto di coltivazione

Il progetto di coltivazione, opportunamente dettagliato dovrà contenere gli elaborati descritti all'art. 12 della L.R. 78/98, redatti secondo i requisiti tecnici definiti nelle istruzioni tecniche, punto 4) della Del.G.R. del 11 febbraio 2002 n. 138.

Per assicurare la sistemazione delle aree escavate, cioè l'assetto finale del territorio proposto, è opportuno che il recupero venga realizzato contestualmente alle fasi estrattive, impostando il progetto di coltivazione secondo modalità e tecniche adeguate all'uso finale del suolo.

Il progetto dovrà prevedere singole fasi temporali dei lavori all'interno della cava sia di coltivazione che di ripristino con le quali individuare l'evoluzione, nel tempo previsto. Eventuali modifiche dell'attuazione delle fasi temporali individuate nel progetto potranno essere riportate in occasione degli obblighi previsti al precedente art. 5, punto 2).

All'interno dell'area potranno essere previsti impianti di prima e seconda lavorazione, necessari alla produzione del prodotto finito. Gli impianti dovranno essere dotati di sistemi di depurazione dei fanghi di lavorazione (filtropressa) ; sono altresì ammessi anche impianti per la produzione del calcestruzzo.

E' ammessa la realizzazione di laghetti purchè la loro ubicazione non impedisca un rimodellamento conforme alla morfologia delle zone circostanti

A tal fine la progettazione dovrà essere rispondente alla normativa tecnica vigente in materia e comunque, ai fini della sicurezza del cantiere di lavoro, dovrà essere supportata da verifiche di stabilità dei terreni e delle sponde oltre a dovere prevedere l'evoluzione areale e temporale dei bacini da attuarsi nelle fasi di avanzamento del progetto di coltivazione.

Si riportano di seguito, relativamente ai requisiti tecnici degli elaborati, le note integrative alle dettagliate istruzioni tecniche redatte dalla regione:

RILIEVO

-l'area di escavazione dovrà essere delimitata da capisaldi in legno o altro materiale idoneo, infissi stabilmente al suolo che si elevino di circa 150 cm dal piano di campagna ; detti capisaldi dovranno essere verniciati con colori visibili dai punti estremi della cava o comunque da un intorno adeguato e dovranno essere sufficienti ed adeguatamente distribuiti sul terreno (almeno 1 ogni 60 metri), atti al controllo delle varie fasi temporali di lavoro. Dovranno essere, altresì, apposti cippi segnati in rosso, in maniera stabile e sufficientemente ripartiti fuori del perimetro di cava, di cui vengano riportati in

apposito elaborato le quote planimetriche e altimetriche. Il picchettamento deve essere eseguito in modo tale da non interferire con la coltivazione e la sua eventuale distanza dal perimetro reale dell'area di escavazione dovrà essere riportata in elaborato grafico su base catastale.

-dovrà essere prodotto un piano quotato, preferibilmente in scala 1:2000, a curve di livello con equidistanza di 2 metri, inerente la situazione reale dell'area in generale interessata dall'intervento, con identificazione dei cippi di quota 0,00 ; detto piano dovrà essere integrato da rilievo fotografico a colori.

-elaborati in scala 1:2.000 dove viene identificata, su base catastale, tutta l'area d'intervento, con localizzazione dei capisaldi che perimetrano l'area di escavazione. Tale elaborato sarà il risultato di un rilievo topografico eseguito mediante poligonale vincolata a due vertici ed orientata ad uno o più trigonometrici e compensata con i criteri stabiliti dal Catasto. Le stazioni dovranno essere ben visibili sul terreno ed infisse in modo stabile. Dovranno altresì essere presentati i calcoli relativi alla poligonazione e alla determinazione delle coordinate dei capisaldi rilevati, nonché le monografie delle stazioni.

ANALISI FISICHE DELL'AREA

-l'estensione dell'area indagata, secondo i vari aspetti richiesti (territoriale, geomorfologico, geologico, idrogeologico, idrografico, paesaggistico ecc...), pur variabile da caso a caso, non dovrà mai limitarsi allo stretto ambito di intervento ma dovrà permettere una adeguata valutazione delle situazioni di contorno.

-la leggibilità dei dati conseguiti dalle analisi geologiche dell'area verrà ottenuta privilegiando le restituzioni grafiche sotto forma di carte tematiche, sezioni e schemi riassuntivi. Si dovrà inoltre procedere ad un'attenta analisi dei dati introdotti negli elaborati evitando di organizzare le informazioni in legende troppo complesse od eccessivamente sintetiche. L'affidabilità dei risultati sarà in funzione di una giusta interrelazione fra descrizioni qualitative e parametri quantitativi. Le interpretazioni dei dati, concepite al fine di operare correttamente le successive scelte operative, dovranno avere un elevato grado di propedeuticità in modo da essere comprensibili anche a professionisti ed operatori non specializzati in discipline geologiche.

-nelle zone di pianura alluvionale è fatto obbligo, in caso di presenza di falda acquifera sotterranea, mantenere uno strato di terreno esistente (franco di sicurezza) per un'altezza di 2 metri dalla falda, misurati dalla massima escursione della falda al piano di escavazione.

Art. 9 – Recupero ambientale

Il recupero o ripristino ambientale delle aree interessate dall'attività estrattiva e da quelle connesse ad essa deve essere oggetto di un piano dai contenuti paesaggistici. Il progetto di inserimento ambientale deve contribuire alla riduzione degli impatti e, potenziando il recupero di tipologie vegetazionali adeguate alla situazione locale, facilitare la ripresa della formazione autoctona elevando la naturalità del paesaggio.

La tecnica per il recupero ambientale, anche per quanto riguarda opere atte alla stabilità del terreno, quando necessario potrà avvalersi della bioingegneria.

La scelta degli usi finali dell'area deve essere stabilita all'atto della presentazione del progetto necessario per l'autorizzazione.

Il processo di recupero ambientale si distingue in due fasi :

-misure fisiche per realizzare una morfologia adatta - **Piano di rimodellamento**

-misure biologiche per realizzare un nuovo ecosistema in equilibrio - **Piano di rinverdimento**

La prima fase comprende, oltre il rimodellamento generale del territorio ed il riporto in superficie di terra idonea allo sviluppo vegetale, anche la regimazione del reticolo idrografico superficiale (fossi ecc...) e delle infrastrutture (sentieri, strade, fognature, ecc..) disturbate durante la coltivazione.

La regolazione del futuro ecosistema in equilibrio deve iniziare durante gli stessi lavori estrattivi mediante un modellamento morfologico il più possibile vicino alle forme naturali.

E' fatto obbligo, anche durante la fase di coltivazione, mantenere costantemente in efficienza il reticolo idrogeologico delle acque superficiali evitando fuoriuscite di limo e/o materiale scavato.

Il materiale sia descrittivo che progettuale, dovrà comunque essere diviso secondo tre settori: rilevamento dello stato di consistenza dell'area, rimodellamento e rinverdimento.

Il rilevamento deve essere il più possibile dettagliato, sia dell'area dove si progetta l'intervento sia delle sue adiacenze. E' dunque necessario rilevare il paesaggio con le sue principali componenti naturali ed antropiche: morfologia, idrografia, vegetazione, flora, fauna, insediamenti, infrastrutture, ecc..

La vegetazione erbacea, arbustiva e arborea deve essere catalogata con rilevamenti al suolo e deve essere composta una lista floristica.

-Per particolari destinazioni finali dell'area, e dove in sede di istruttoria sia ritenuto opportuno, il progetto di recupero ambientale dovrà essere integrato dai seguenti studi :

1) Rilievo delle caratteristiche climatiche della zona e di quelle microclimatiche dell'area di cava:

-temperature

-piovosità

-microclimi

2)Studio podologico della cava e dell'area circostante:

-granulometria

-struttura

-ph

-elementi nutritivi

-eventuali elementi tossici per la vegetazione o per la pedogenesi

-capacità di ritenzione idrica

La documentazione necessaria deve essere prodotta tenendo di riferimento indicazioni e contenuti delle istruzioni tecniche, punto 4.2.3 della Del.G.R. del 11 febbraio 2002 n. 138.

Art. 10 Piano di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale dell'area

Il Piano di risistemazione dovrà presentare i contenuti dettagliati al punto 4.2.3 delle Istruzioni Tecniche.

E' fatto obbligo che il progetto di ripristino ambientale preveda:

-nel caso di **aree non boscate**, che almeno il 30% delle superfici escavate debba essere piantumata con essenze arboree autoctone e comunque da concordare con l'amministrazione,

-nel caso di **aree parzialmente boscate** è fatto obbligo che il progetto di ripristino ambientale preveda l'integrale ripiantumazione delle aree boscate interessate dall'escavazione ed l'ulteriore rimboschimento di almeno il 30% della rimanente area scavata.

Qualora nel corso dei lavori si verificano condizioni fisiche e morfologiche diverse dalle previsioni iniziali il piano di recupero ambientale e geomorfologico deve essere opportunamente corretto in corso d'opera . Eventuali varianti, sia per la coltivazione che per il ripristino devono ottenere preventiva autorizzazione da parte del Comune interessato, secondo le modalità dettagliate dalle Istruzioni Tecniche.(art. 16)

Art. 11 –Svincolo fideiussione

a)Una volta terminati tutti i lavori (coltivazione e ripristino), tenendo conto dei tempi di attecchimento delle piante ed essenze previste e comunque non prima di un anno dalla conclusione totale del ripristino dell'area, potrà essere chiesto lo svincolo della fideiussione.

Prima di tale svincolo dovrà essere presentato un rilievo dettagliato della nuova morfologia comprendente:

- Planimetria scala 1:2.000, con curve di livello equidistanti di 2 metri,
- Piano quotato scala 1:1.000,
- Due sezioni trasversali e due longitudinali, quotate, scala 1:200,
- Una dettagliata documentazione fotografica a colori dei luoghi,
- Una certificazione/relazione attestante la regolarità dei lavori rispetto al progetto approvato ed alla corretta esecuzione delle opere di ripristino, firmata dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta intestataria dell'autorizzazione. I contenuti della certificazione sono riportati nello schema allegato al presente regolamento quale All.1. La mancata o scorretta realizzazione delle opere di ripristino dell'area, secondo i contenuti del progetto e delle certificazioni rese, sarà soggetta ad ordinanza per il ripristino dei luoghi ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

b)La garanzia fidejussoria potrà essere svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate. Dovranno comunque, per la porzione di area escavata interessata dalla richiesta di svincolo della fideiussione, essere prodotti i medesimi elaborati di cui al punto a).

c) Lo svincolo della fideiussione è subordinato ad apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale in merito alla corretta esecuzione delle opere di risistemazione.

Art. 12 Rinnovo dell'autorizzazione

Il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione può essere richiesto, fino all'esaurimento del giacimento esistente, almeno sei mesi prima della scadenza con le modalità previste all'art 18 comma 2-3 della L.R. 78/98.

Art. 13 Decadenza dell'autorizzazione

La decadenza dell'autorizzazione è prevista per le casistiche e con le modalità contenute nell'art. 18 , commi 5-6 della L.R. 78/98

Art. 14 Proroga dell'autorizzazione

La proroga dell'autorizzazione alla coltivazione potrà essere concessa a seguito di richiesta e su parere motivato del responsabile del procedimento, alle seguenti condizioni:

-la richiesta dovrà pervenire entro 60 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione,
-che le opere realizzate fino al momento della richiesta risultino conformi al progetto autorizzato, dando atto dello stato dei lavori di escavazione attraverso dichiarazione e documentazione firmata da progettista abilitato all'esercizio della professione, dal D.L. e dalla ditta, corredata da:

- * un'adeguata documentazione fotografica,
 - * un rilievo planoaltimetrico, scala 1:2.000,
 - * 3 sezioni longitudinali e 3 trasversali,
 - * stato sovrapposto, scala 1:2.000, fra lo stato dei lavori ed il progetto autorizzato,
 - * indicazione delle aree già risistemate,
 - *relazione delle opere svolte fino al momento della richiesta con specifica rendicontazione dei volumi scavati e dei quantitativi ancora da estrarre,
- che le opere da realizzare non debbano essere variate rispetto ai contenuti del progetto autorizzato.

La proroga non potrà superare 1 anno per la conclusione dell'escavazione e 2 anni per il ripristino secondo i contenuti del progetto autorizzato.

Art.15 Varianti al progetto di escavazione autorizzato

Le varianti al progetto soggette a nuova autorizzazione sono rappresentate da tutte le proposte di modifica al piano di coltivazione, così come specificato al punto 5) Del.G.R. 11/02/02 n. 138.

L'autorizzazione alle varianti al progetto dovrà essere costituita dagli elaborati e seguire il procedimento previsto dagli art. 12 e 13 della L.R. 78/98.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 15, comma 6, della L.R. 78/98, il responsabile del procedimento potrà valutare se sia necessario procedere alla convocazione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc... da parte di Amministrazioni diverse dal Comune.

Art. 16 Progetti di coltivazione in adiacenza o in ampliamento di cave in esercizio

I progetti di coltivazione in adiacenza o in ampliamento di cave in esercizio dovranno essere coordinati in modo da ottenere un recupero ambientale omogeneo ; allo scopo dovrà essere redatto un elaborato grafico che preveda il rimodellamento in continuità morfologica delle varie aree. Tale elaborato dovrà essere controfirmato dal D.L. e dai titolari di tutte le aree estrattive interessate e sarà a questi notificato al momento del rilascio dell'autorizzazione per la nuova cava. La notifica equivarrà a prescrizione aggiuntiva alle autorizzazioni in corso. Nella dichiarazione di fine lavori il D.L. dovrà altresì attestare l'avvenuta risistemazione del sito nel rispetto del suddetto elaborato di coordinamento ed il rispetto delle indicazioni progettuali.

Art. 17 Distanze ai sensi degli artt. 104, 105 e 106 del D.P.R. 09/04/59 n. 128

- La distanza delle cave da opere e manufatti di vario tipo è regolamentata dagli artt.104, 105 e 106 del D.P.R. 09/04/59 n. 128 (norme di polizia mineraria)

Alla luce della Del.G.R. n. 1296 del 15/11/1999 “Linee guida per il coordinamento delle funzioni di vigilanza e controllo nelle attività estrattive”, le funzioni del Prefetto sono esercitate dai Comuni.

Art. 18 Mantenimento strato drenante.

Per le aree di cava localizzate all'interno dell'area contigua della Riserva naturale della Valle dell'Inferno e Bandella dovrà essere mantenuto, rispetto alla quota di base del banco, uno strato drenante di mt. 1,00.

Nelle altre aree di cava del Comune dovrà essere mantenuto, rispetto alla quota di base del banco, uno strato drenante di mt. 0,50.

Art. 19 Prescrizioni generali

L'area di escavazione deve essere recintata con rete metallica, alta non meno di mt. 1,5 e provvista di adeguato cancello, in modo da impedire l'accesso a mezzi o persone non autorizzati e lo scarico di sostanze di rifiuto.

Dovrà inoltre essere adottata idonea segnaletica nei confronti di terzi .

All'ingresso della cava dovrà essere esposto un apposito cartello di dimensione minima 50x70 con riportati gli estremi dell'autorizzazione comunale e dei nominativi del progettista, responsabile, sorvegliante, direttore di cantiere e del titolare della ditta autorizzata .

Nel caso di rinvenimento di reperti storici –archeologici-paleontologici-bellici, si devono sospendere i lavori e darne immediata comunicazione alle autorità competenti.

Il terreno vegetale di copertura dovrà essere asportato in relazione alle fasi temporali previste e temporaneamente accantonato per il successivo ricollocamento sul posto in fase di ripristino finale dell'area oggetto di escavazione, secondo le modalità previste dal progetto.

Durante la coltivazione della cava dovranno essere prese idonee misure di regimentazione delle acque superficiali mediante la realizzazione di un'adeguata rete di fossi di guardia e di canali di drenaggio da collegare con la limitrofa idrografia, evitando il trasporto di materiale limoso all'esterno dell'area di cava. La sistemazione idrografica finale dell'area dovrà essere opportunamente prevista nel progetto di ripristino paesaggistico.

Il progetto di coltivazione dovrà contenere l'esplicazione delle modalità estrattive e le verifiche di stabilità che determinano le pendenze massime delle scarpate in rapporto alle caratteristiche di qualità geologica e geotecnica dei materiali .

Qualora nel corso dei lavori il responsabile constati la presenza di materiali con caratteristiche geotecniche peggiori rispetto a quelle ipotizzate in fase progettuale dovrà comunicare all'Amministrazione comunale i nuovi dati emersi specificando le modalità che si intendono attuare per proseguire con sicurezza nell'attività estrattiva.

Nel caso in cui debbano essere apportate modifiche alla configurazione dell'area di cava con diversa conformazione dei fronti di scavo, sarà necessario ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 78/98 e secondo le modalità del punto 5) delle Istruzioni Tecniche, procedere alla domanda di autorizzazione per varianti al progetto autorizzato,

Art. 20 Distanze

La distanza minima dello scavo dai confini di proprietà, misurata dal ciglio superiore della cava o comunque dalle aree interessate a modifica della morfologia preesistente, deve essere pari alla profondità dello scavo, così come previsto dell'art.891 del Codice Civile e comunque non inferiore a mt. 5,00.

La distanza minima dai corsi d'acqua classificati pubblici deve essere pari a 5 volte l'altezza del fronte di scavo intendendo per tale altezza quella misurata dalla quota più bassa dell'area escavata rispetto al piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda.e comunque mai inferiore a mt. 10,00 , nel rispetto delle norme di salvaguardia per rischio idraulico di cui alla Delibera Consiglio Regionale Toscano n.12 del 25.01.2000)

Art. 21 Modalità di calcolo per il banco rispetto al perimetro dell'area di cava

Il progetto, al fine di un razionale sfruttamento del materiale escavabile e del ripristino ambientale per agevolarne la sistemazione, potrà prevedere l'escavazione dell'intera superficie di banco ghiaioso fino al perimetro dell'area di cava individuata dagli strumenti urbanistici, alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate le distanze ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 09/04/59 n. 128 (a meno di autorizzazioni in deroga) e dai confini di proprietà,
- non potranno essere superati 5 mt oltre il perimetro individuato dagli strumenti urbanistici per la movimentazione del terreno di copertura del banco.

Art. 22 metodo di misurazione dello spessore del banco

Per una univoca modalità di misurazione del banco di ghiaia dovranno essere impostate almeno 10 misurazioni equidistanti lungo la lunghezza complessiva del banco, prendendo come riferimento il limite dato dal fondo del banco, al di sopra dello strato drenante previsto.

Di tutte le misurazione effettuate dovrà essere calcolata la media, che verrà comunicata all'Amministrazione secondo le scadenze definite dal presente regolamento.

Art. 23 sanzioni amministrative

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 della L.R. n. 78/98, per il mancato rispetto delle seguenti norme regolamentari si applicano, ai sensi dell'art. 7- bis del D.lgs 267/2000, sanzioni amministrative nella misura da € 250 a € 500:

- a) Mancato rispetto delle ordinanze di sospensione lavori e delle disposizioni in esse contenute ;
- b) Violazione degli obblighi informativi previsti dal presente regolamento ;
- c) Mancata esposizione del cartello informativo con gli estremi dell'autorizzazione ;
- d) Ogni altra violazione delle norme e/o prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Le sanzioni amministrative riferite alle suddette infrazioni sono cumulabili fino all'importo massimo di euro 2.582,00 (minimo edittale della sanzione prevista dal comma 5 art. 31 della L.R. n. 78/98).

Il caso di escavazione in assenza di autorizzazione in aree non vocate all'attività estrattiva, comporta oltre alla corresponsione di sanzione amministrativa **l'obbligo del risarcimento danni** così come previsto dall'art. 31 comma 6 della L.R. 78/98.

Considerato che non sono stabiliti dalle normative vigenti metodi e prezzi di riferimento per la definizione della sanzione da applicare, si ritiene secondo un principio di ragionevolezza di potere procedere ad una valutazione del danno ambientale secondo i seguenti criteri:

1) applicazione, **in misura doppia**, degli importi unitari, per l'estrazione dei materiali ad uso industriale, per costruzioni e per opere civili, determinati annualmente dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 15, comma 3 L.R. 78/98. Tale quota copre la cifra da versare al Comune in ragione dei quantitativi di materiale inerte estratto, da prevedere in misura doppia considerato l'abuso realizzato.

2) applicazione **del valore di mercato al quantitativo di materiale inerte estratto**, quantificato in banco secondo i criteri e le modalità definite dalla Regione Toscana (allegato alla Del. G.R. n. 627 del 31/05/99- "Definizione degli importi unitari per l'anno 1999 per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e opere civili ai sensi dell'art. 15, comma 3, L.R. n. 78/98") come risarcimento per l'asportazione di una risorsa naturale del territorio non riproducibile.

La somma dei valori , secondo i criteri di cui ai punti **1)** e **2)**, determina la sanzione amministrativa da applicare ai sensi dell'art. 31, comma 6 della L.R. n. 78/98.

Art. 24 Cave localizzate all'interno dell'area contigua della Riserva Naturale "Valle dell'Inferno e Bandella"

Con il presente Regolamento si fanno proprie le direttive previste ai commi 1,2,4, art. 45 del Regolamento della Riserva Naturale "Valle dell'Inferno e Bandella" approvata con Del.C.C. n. 79 del 23/06/2003. La procedura di esame dei progetti per l'autorizzazione delle attività estrattive nelle aree di cava localizzate all'interno dell'area contigua alla Riserva Naturale "Valle dell'Inferno e Bandella", ai sensi della L.R. 78/98 e s.m.i. e delle relative procedure di V.I.A. e della L.R. 79/98 e s.m.i., prevede l'acquisizione del parere della Provincia in quanto Ente gestore della Riserva Naturale nell'ambito delle previste Conferenze dei Servizi.

Art.25 Norma finale

Le istruzioni tecniche di cui alla Del.G.R. n. 138 del 11/02/2002 dovranno essere considerate parte integrante di questo regolamento.

APPENDICE

Normativa di riferimento

- L.R.T n. 78 del 3/11/1998 “Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo residui recuperabili”
- Del.G.R.T n. 1296 del 15/11/1999 “Linee guida per il coordinamento delle funzioni di vigilanza e controllo nelle attività estrattive”
- Del.G.R.T n. 138 del 11/02/2002 “Istruzioni tecniche per la formulazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattive e per la redazione degli elaborati di corredo (ai sensi dell’art. 12, comma 4 della L.R. 78/98) e per la comunicazione del trasferimento dell’autorizzazione (ai sensi dell’art. 14, comma 3 della L.R. 78/98)
- D.P.R. n. 128 del 9/04/1959 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”

Allegato 1

L'attestazione di regolare esecuzione delle opere svolte per il ripristino dell'area soggetta ad escavazione, nel rispetto del progetto approvato, dovrà essere redatta a firma del Direttore dei Lavori e della ditta intestataria l'autorizzazione e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni :

- esecuzione delle opere relative al recupero ambientale così come previste nel progetto approvato, secondo le seguenti tipologie di azioni:
 - rimodellamento dei fronti di scavo,
 - ricostituzione dei diversi strati di terreno per le operazioni di rimodellamento morfologico, con contemporaneo apporto di elementi nutritivi per il ripristino dell'equilibrio chimico fisico,
 - realizzazione di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e di drenaggio di quelle presenti nel sottosuolo al fine di controllare l'escursione della falda evitando l'insorgere di fenomeni di erosione e ristagno delle acque e degli eventuali movimenti del versante ,
 - mantenimento dello spessore di banco in posto così come previsto nel progetto,
 - regolare esecuzione degli interventi di rinverdimento.
 - consolidamento dei terreni di riporto
 - rispetto della ricostituzione e opere di contenimento degli argini delle scarpate, dossi e linee di scorrimento delle acque superficiali,
 - verifica a lungo termine di efficienza delle opere per la regimazione delle acque superficiali, controllo dell'erosione idrica superficiale e di eventuali fenomeni di ristagno,
 - ricostituzione della continuità visiva con il contesto paesaggistico,
 - ricostituzione di un soprasuolo formato da specie autoctone in sintonia con il grado di biodiversità dell'ambiente,
 - piantumazione di essenze vegetali, così come previste nel progetto, per un estensione pari al 30% della superficie scavata e ripristino delle piante abbattute
 - Verifica a lungo termine della ricostituzione ed attecchimento della vegetazione e piantumazioni previste dal progetto autorizzato,
 - Dichiarazione dei tempi di monitoraggio delle opere eseguite.

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione.....	2
Art. 2	Autorizzazione.....	2
Art. 3	Perizia di stima – Garanzia fidejussoria	2
Art. 4	Durata dell’autorizzazione e obblighi informativi	4
Art. 5	Allegati alla domanda	5
Art. 6	Contributo da versare all’Amministrazione Comunale.....	5
Art. 7	Contributo da versare all’Amministrazione Comunale per le procedure di V.I.A. (L.R. 79/98 e s.m.i.).....	6
Art. 8	Progetto di coltivazione.....	7
Art. 9	Recupero ambientale	9
Art. 10	Piano di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale dell’area.....	10
Art. 11	Svincolo fideiussione.....	11
Art. 12	Rinnovo dell’autorizzazione.....	12
Art. 13	Decadenza dell’autorizzazione	12
Art. 14	Proroga dell’autorizzazione.....	12
Art. 15	Varianti al progetto di escavazione autorizzato.....	12
Art. 16	Progetti di coltivazione in adiacenza o in ampliamento di cave in esercizio	13
Art. 17	Distanze ai sensi degli artt. 104, 105 e 106 del D.P.R. 09/04/59 n. 128.....	13
Art. 18	Mantenimento strato drenante.	13
Art. 19	Prescrizioni generali	14
Art. 20	Distanze	15
Art. 21	Modalità di calcolo per il banco rispetto al perimetro dell’area di cava.....	15
Art. 22	Metodo di misurazione dello spessore del banco	15
Art. 23	Sanzioni amministrative	15
Art. 24	Cave localizzate all’interno dell’area contigua della Riserva Naturale “Valle dell’Inferno e Bandella”	17
Art.25	Norma finale.....	17
	Normativa di riferimento	18
	Allegato 1	19